

Deliberazione n. 10 /2020/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere (relatore)
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario

**Adunanza del 5 febbraio 2020
Comune di Portomaggiore (FE)
Relazione finale sullo stato di attuazione
del piano di riequilibrio pluriennale**

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 243-*bis* del TUEL - Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 243-*quater* del TUEL - Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento del 16 giugno 2000, n. 14 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti



n. 16/SEZAUT/2012/INPR, avente ad oggetto "Approvazione delle Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-*quater*, Tuel commi 1-3)";

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 5/SEZAUT/2018/INPR, avente ad oggetto "Linee guida per l'esame del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-*quater*, Tuel)";

Visto il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale, oggetto di deliberazione del 19 settembre 2017, n. 34 del Consiglio comunale di **Portomaggiore** e l'adozione del piano di riequilibrio da parte del Consiglio comunale, avvenuta con deliberazione dell'11 dicembre 2017, n. 53;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Portomaggiore del 10 gennaio 2018 n. 1 di richiesta di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 1 comma 849 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e la successiva deliberazione del 22 febbraio 2018 n. 3 di rimodulazione del piano di riequilibrio;

Vista la deliberazione della Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna n. 85/2019/PRSP depositata il 9 dicembre 2019, mediante la quale è stato approvato il piano di riequilibrio;

VISTA la relazione dell'8 gennaio 2020, redatta dall'Organo di revisione del Comune, sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 8 del 4 febbraio 2020, mediante la quale la Sezione è stata convocata nella camera di consiglio del 5 febbraio 2020;

Udito il relatore;

FATTO

Il Consiglio comunale di Portomaggiore, con deliberazione del 19 settembre 2017, n. 34, ha attivato la procedura di ricorso al riequilibrio finanziario pluriennale, prevista e disciplinata dall'art. 243-*bis*, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (rubricato "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"). Con deliberazione dell'11 dicembre 2017, n. 53, il citato Consiglio ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, successivamente rimodulato con deliberazione del 22 febbraio 2018, n. 3 e approvato da questa Sezione, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3, del TUEL, con deliberazione n. 85/2019/PRSP depositata in data 9 dicembre 2019.

L'Organo di revisione del Comune di Portomaggiore, in data 8 gennaio

2020, ha redatto la relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio, trasmettendola a questa Sezione.

DIRITTO

Il quadro normativo di riferimento

1. Preliminarmente, è utile rammentare che la procedura di riequilibrio finanziario viene intrapresa dagli enti per cui è stata rilevata una situazione contabile di squilibrio che non può essere rimediata con i mezzi, i tempi e le procedure previste dagli artt. 188, 193, e 194 TUEL.

L'istituto è stato introdotto con l'art. 3 del d.l. n. 174/2012 (conv. l. n. 213/2012), allo scopo di verificare ed individuare la possibilità di un percorso alternativo alla più risalente procedura di dissesto, con la quale, quella di riequilibrio pluriennale, condivide uno dei presupposti e si pone in rapporto di causa ed effetto.

Detta procedura presuppone una situazione di evidente deficitarietà strutturale prossima al dissesto, in grado di dar luogo al procedimento di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ad impulso della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ma che, diversamente dal dissesto, si svolge mediante affidamento, agli organi ordinari dell'ente locale, dell'individuazione e della concreta gestione delle iniziative necessarie per il risanamento. Il comma 1, dell'art. 243-*bis*, infatti, stabilisce che "I comuni e le province per i quali (*omissis*) sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo [...]"; il comma 5 aggiunge che "il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario".

Deve essere rimarcato come la premessa comune per dissesto e procedura di riequilibrio è l'impossibilità di rimediare allo squilibrio entro il fisiologico arco temporale del bilancio di previsione (art. 162 TUEL), e con l'impossibilità di una manovra correttiva di durata triennale (ed in via eccezionale, di durata pari a quella indicata dall'art. 188 comma 1 TUEL).



2. Lo stato di crisi strutturale nel caso del dissesto passa attraverso un'attività dichiarativa obbligatoria (un atto amministrativo di certificazione), che può essere il frutto di una iniziativa autonoma dell'ente (dichiarazione di dissesto ex art. 246 TUEL) ovvero può essere compulsata dalla Magistratura contabile (c.d. dissesto guidato ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2011, al termine del quale l'ente è obbligato ad emettere la dichiarazione di dissesto a mezzo di un commissario *ad acta*); nel caso del piano di riequilibrio finanziario, tale dichiarazione è racchiusa nella deliberazione consiliare di "adesione" al piano di riequilibrio ex art. 243-*bis* TUEL, comma 1, prima parte e comma 2, cui segue, entro 90 giorni, la deliberazione che ne approva materialmente i contenuti (art. 243-*bis* comma 5 TUEL).

Da tali dichiarazioni dipendono effetti non disponibili per l'ente locale: la dichiarazione di dissesto è infatti irrevocabile (art. 246 TUEL comma 1, secondo inciso); la violazione di termini che scansiano i tempi della procedura di riequilibrio pluriennale, è fonte di un effetto legale di immissione diretta nella diversa procedura di dissesto (art. 243-*quater* comma 7 TUEL), sicché si tratta di termini proceduralmente perentori.

Il quadro giurisprudenziale di riferimento

3. La perentorietà e l'irrevocabilità delle due procedure si collega a fondamentali valori sostanziali che il legislatore intende preservare. Si tratta cioè di tutelare il bilancio come "bene pubblico" (Corte Cost., sentenze n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017, n. 80/2017, nonché Consiglio di Stato, sez. IV, sentenze 2200 e 2201/2018).

Sicché, la decisione di dichiarare lo stato di dissesto (o quindi, anche, di aderire in alternativa al piano di riequilibrio) non è frutto di una scelta discrezionale per l'ente, ma è piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile, a carattere squisitamente tecnico, in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16 gennaio 2012, n. 143). In questo senso, il PRFP è una procedura "sucedanea" a quella di dissesto e a questa solo in parte alternativa. Come è stato evidenziato dalla Corte costituzionale, «di fronte all'impossibilità di risanare strutturalmente l'ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose "eredità"» (Corte costituzionale sent. n. 18/2019, punto 6 in diritto)

Non a caso quindi l'art. 243-*bis* del TUEL indica il contenuto obbligatorio

del piano di riequilibrio (comma 6), le attività che l'ente locale è tenuto a porre in essere (comma 7), i vincoli imposti all'ente al fine di garantire il graduale riequilibrio finanziario pluriennale (comma 8), nonché le misure da adottare in caso di accesso al Fondo di rotazione (comma 9).

Gli effetti di tale atto consentono di avvalersi dell'autorizzazione legislativa a recuperare lo squilibrio in un orizzonte temporale assai più dilatato di quella ordinaria (art. 40 D.lgs. n. 118/2011, nonché artt. 193, 194 e 188 TUEL), determinando due conseguenze:

- la possibilità di applicare ai bilanci di previsione successivi un disavanzo inferiore;
- l'insorgenza dell'obbligo di diritto pubblico a conseguire la riduzione dello squilibrio nei successivi rendiconti, senza generarne di nuovi (e comunque provvedendo a riassorbirli tempestivamente, cfr. SS.RR. sentenza n. 1/2019/EL).

Il primo effetto consente in particolare di accedere ad un tempo di ripiano assai ampio, ossia da 4 a 20 anni (art. 243-bis comma 5-bis TUEL), laddove in caso di dissesto il tempo previsto è di soli 5 anni (art. 265 comma 1 TUEL).

4. La normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali ha indubbiamente avuto incidenza, sebbene indiretta, sull'attuazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale. Occorre premettere che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti è intervenuta ripetutamente per l'emanazione di apposite linee guida necessarie ad orientare i criteri dell'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno (linee guida dettate con deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR, del 13 dicembre 2012, integrate mediante deliberazione n. 11/SEZAUT/2013/INPR, del 26 marzo 2013).

In particolare, la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR, del 17 febbraio 2015, ha evidenziato l'esigenza di coordinare le due discipline, al contempo fornendo le linee d'indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità degli enti territoriali, ammettendo, in via interpretativa, la possibilità di riconoscere agli enti locali la facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio in conseguenza degli interventi attuati sulla base delle nuove disposizioni sull'armonizzazione contabile. L'esigenza di coordinare le diverse discipline normative è stata nuovamente sottolineata dalla citata Sezione, con la successiva deliberazione n. 32 del 2015, con la quale si è posta



in evidenza la necessità dell'adeguamento dei piani ai nuovi principi contabili, anche al fine di una corretta rappresentazione del processo di riequilibrio.

Con la Delibera n. 36/SEZAUT/2016/QMIG (sulla corretta interpretazione dell'art. 243-*quater*, comma 7, del Tuel), la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha sottolineato che in merito all'obiettivo finale (il risanamento dell'Ente) – alla Corte dovrebbe essere riconosciuto un "sindacato non limitato a un mero riscontro contabile avulso dalla considerazione della reale situazione economico-finanziaria dell'Ente", affermando che "l'esame dello stato di attuazione dei Piani di riequilibrio non è diretto solamente ad una verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall'Ente, ma ad analizzare la situazione complessiva con valutazione anche di ogni eventuale elemento sopravvenuto".

La Sezione Autonomie sottolinea come l'obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario è l'attuazione di un percorso graduale di risanamento dell'Ente che consenta di superare gli squilibri strutturali di bilancio che possono condurre allo stato di dissesto, così che l'eventuale aggravamento del quadro complessivo della situazione finanziaria dell'Ente preclude la realizzazione di tale percorso di risanamento. Nella valutazione dello stato di attuazione dei piani, il compito della Sezione regionale è dunque quello di guardare alla situazione finanziaria in cui versa l'Ente in modo globale, tenendo conto anche del contesto che ha portato al mancato raggiungimento degli obiettivi di medio termine.

5. Così chiariti i presupposti e gli effetti della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, occorre soffermarsi sull'oggetto della delibera all'odierno esame della Sezione.

La normativa assegna significative funzioni al riguardo alla Sezione regionale, disciplinate dall'art. 243-*quater* del TUEL. In particolare, la Corte dei conti, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 7 TUEL, svolge il proprio controllo in tre momenti successivi: a) in fase di accesso alla procedura (determinando il venir meno della sospensione delle azioni esecutive in caso di omologazione) b) in fase di attuazione per verificare "il grave e reiterato" scostamento dagli obiettivi intermedi, c) a scadenza del termine finale, con la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di riequilibrio.

Mentre il controllo di cui alla lettera a) è necessario in quanto da questo dipende la cessazione dell'effetto temporaneo della "sospensione delle azioni esecutive" (art. 243-*bis* comma 3 TUEL), i controlli di cui alla b) e c) si attivano in ragione del riscontro di irregolarità in sede di monitoraggio.

L'art. 243-*quater* comma 6 del Tuel prevede in particolare, per quel che rileva in questa sede, che la verifica della Corte concerna, sulla base della relazione finale dell'organo di revisione, la completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

La situazione del Comune

6. I problemi finanziari del comune di Portomaggiore sono emersi in tutta la loro rilevanza a seguito dei diversi rilievi mossi dalla Sezione sui rendiconti a decorrere dall'esercizio 2007 e in seguito alla verifica ispettiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di Finanza – avvenuta nel periodo dal 4 aprile al 10 maggio 2017 e conclusasi con la relazione trasmessa con prot. n. 188523 del 18 ottobre 2017.

Il Comune in esame ha ammesso di aver conservato nelle scritture contabili residui attivi inesigibili o privi di titolo giuridico e di avere posto in essere, in sede di rendiconto 2016, un'accurata ricognizione delle poste residuali e dei vincoli di bilancio che ha fatto emergere un disavanzo di € 6.653.242,87, comprensivo della quota di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui ancora da ripianare, pari ad € 1.214.931,63, cui ha deciso di far fronte con il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-*bis* TUEL approvato con deliberazione consiliare dell'11 dicembre 2017, n. 53. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 22 febbraio 2018 ha rimodulato il piano ai sensi dell'art. 1 commi 848 e 849 della legge n. 205/2017 determinando un maggior disavanzo da riaccertamento straordinario in € 3.238.890,53 e, di conseguenza, ridimensionando il disavanzo da ripianare con il piano di riequilibrio in € 2.199.420,71.

Con deliberazione n. 85/2019/PRSP depositata il 9 dicembre 2019, questa Sezione, tenuto conto del parere del Collegio dei revisori e della relazione della Commissione istituita presso il Ministero dell'interno, ha giudicato il piano di riequilibrio finanziario rimodulato, presentato dal Comune *de quo*, conforme al contenuto prescritto dall'art. 243-*bis* del TUEL, nonché congruo ai fini del riequilibrio finanziario.

In particolare, è emerso che al termine dell'esercizio 2018 il disavanzo oggetto del piano appariva non solo ridotto, ma integralmente coperto, rimanendo solo da ripianare la quota residua del disavanzo da riaccertamento straordinario di cui al d.lgs. n. 118/2011 e la quota del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario di cui all'art. 1, comma 848, della legge n. 205/2017.



La relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario redatta dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Portomaggiore

7. La relazione del Collegio dei revisori del Comune di Portomaggiore, ora all'esame della Sezione, conferma la completa attuazione del piano di riequilibrio finanziario - con riferimento al disavanzo di € 2.199.420,71 - alla luce dei dati contabili certificati dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018. Dalle risultanze relative ai dati del rendiconto 2018 emerge inoltre che l'Ente ha proceduto nella copertura del disavanzo da riaccertamento straordinario, recuperando la prevista quota annuale di € 41.894,19 da riaccertamento straordinario ex d.lgs. 118/2011 e una quota di € 399.454,64 (a fronte di una previsione di € 119.958,91) da maggior riaccertamento straordinario ex art. 1, comma 848, della l. 205/2017.

Il Comune ha inoltre fornito riscontro alle prescrizioni evidenziate dalla Sezione, in sede di approvazione del piano di riequilibrio, con la deliberazione n. 85/2019/PRSP depositata il 9 dicembre 2019. In particolare l'Ente a decorrere dal 2018, ha adottato anche misure di potenziamento delle proprie procedure e dei propri strumenti di controllo interni, così come successivamente richiesto dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti nell'ambito delle prescrizioni della delibera n. 85/2019. Tali misure di potenziamento hanno riguardato diversi aspetti della gestione contabile e amministrativa dell'Ente, al fine di ridurre il rischio che possano ripetersi di nuove situazioni di criticità finanziaria e amministrativa come occorse in passato, e che si possono come di seguito riepilogare:

- adozione di un nuovo *software* di gestione della contabilità dell'Ente, adeguato alle disposizioni previste dalla riforma della contabilità degli enti locali di cui al d.lgs. 118/2011 e che offre procedure automatizzate di gestione delle regolarizzazioni dei provvisori di entrata, delle liquidazioni contabili, dei rapporti con la PCC, dei rapporti con il Tesoriere e della gestione delle casse vincolate;
- adozione di nuove procedure interne per la predisposizione e gestione delle liquidazioni contabili, ora emesse a mezzo del *software* di contabilità sfruttando tutte le integrazioni, da esso offerte, con i documenti di spesa e i relativi impegni, garantendo così tempi più ridotti nella gestione di tale fase e una riduzione conseguente dei tempi di produzione degli ordinativi di pagamento contribuendo così a ridurre i tempi medi di pagamento delle fatture, aspetto quest'ultimo in cui in passato si erano registrate forti criticità;
- attivazione del nuovo sito *internet* istituzionale dell'Ente (che

comprende anche la Sezione Amministrazione Trasparente), più funzionale e di immediata lettura rispetto al precedente e coordinato con il sito internet istituzionale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie di cui il Comune fa parte;

- introduzione del nuovo *software* di gestione atti con firma digitale, che assicura maggiore puntualità e regolarità nell'attività di gestione e pubblicazione di deliberazioni, determinazioni, ordinanze, con previsione all'interno dell'iter, del controllo preventivo sulle proposte di deliberazione del Segretario generale;

- approvazione del nuovo Regolamento di contabilità armonizzato (delibera C.C. n. 8 del 27.02.2018) e del nuovo Regolamento delle entrate comunali (delibera C.C. 39 del 29.11.2018);

- attuazione di azioni di recupero dei crediti vantati verso diversi soggetti, che molto spesso risultavano al contempo creditori di somme nei confronti dell'Ente, condividendo misure di compensazione tra debiti e crediti che hanno determinato una sostanziale riduzione dei residui passivi e attivi senza influenzare le giacenze di cassa dell'Ente;

- adozione di procedure volte a garantire il rispetto puntuale di attività e scadenze previste dalla normativa (ad esempio il questionario per i fabbisogni standard) aventi effetto sull'erogazione dei trasferimenti statali, al fine di evitare blocchi al flusso finanziario dei trasferimenti e non addivenire a situazioni critiche per la giacenza di cassa;

- monitoraggio costante della giacenza di cassa e dello *stock* dei debiti al fine di garantire un costante andamento della giacenza di cassa e il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali come disciplinati dal d.lgs. 192/2012;

- modifica, in sede di predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2018-2020, degli obiettivi strategici di mandato contenuti nelle linee programmatiche presentate dall'Amministrazione comunale per il mandato 2016-2021, inserendo quale obiettivo principale da conseguire nel mandato elettorale dell'attuale amministrazione: "la gestione e il rispetto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale";

- recepimento nel Piano esecutivo di gestione e nel Piano della *performance* del Comune di Portomaggiore, relativi ai trienni 2018-2020 e 2019-2021, della modifica degli obiettivi strategici di mandato suddetta, prevedendo nel Piano un obiettivo strategico intersettoriale, utile ai fini della valutazione della performance strategica dell'Ente, denominato "piano di riequilibrio finanziario pluriennale" avente come finalità ed obiettivo la garanzia del rispetto degli obiettivi del PRFP e del piano di rientro del disavanzo da



riaccertamento straordinario, con una puntuale definizione di macroattività ed indicatori dei risultati attesi nei periodi di riferimento;

– effettuazione, negli anni 2018 e 2019, ai sensi delle disposizioni regolamentari adottate dall'Ente, di verifiche semestrali sul grado di realizzazione degli obiettivi gestionali e strategici previsti nel Piano esecutivo di gestione e nel Piano della *performance* del Comune di Portomaggiore;

– introduzione di alcune misure organizzative nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, mirate a prevenire fenomeni di illegalità, quali ad esempio, la rotazione delle figure di responsabile di procedimento all'interno dei Settori, finalizzata ad evitare la concentrazione di compiti e di responsabilità sulle stesse persone per periodi prolungati ed a creare un flusso di informazioni e di condivisione di procedure, teso ad un maggiore controllo trasversale dell'attività;

– individuazione, nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, di specifiche misure, di carattere organizzativo e procedurale, relativamente alla gestione delle entrate e alle fasi della liquidazione della spesa e del pagamento, volte, oltre a contrastare rischi di fenomeni di illegalità e ad evitare errori o inefficienze in tali fasi e nella gestione delle entrate, anche conseguenti alla previsione di entrate non attendibili con esposizione a rischio di creare presupposti per un danno economico all'ente;

– redazione della relazione annuale sul grado di realizzazione degli obiettivi anticorruzione (misure di carattere organizzativo e procedurale previste nel PTCP) previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, con integrazione degli stessi – nell'ambito del ciclo delle *performance* – con gli obiettivi dell'ente;

– riscontro, in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa, effettuati semestralmente dal Segretario ai sensi del d.l. n. 174/2012, della tempestività e regolarità delle verifiche preliminari di competenza dei Dirigenti in fase di predisposizione dell'atto, mediante, in particolare, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di competenza del dirigente del servizio finanziario e verifica della tempistica, con riscontro positivo rispetto alla puntualità ed al rispetto dei termini per il rilascio dei suddetti pareri.

Considerazioni conclusive

8. La Sezione prende atto delle misure adottate, già sottoposte al vaglio di congruità e attendibilità da parte del Collegio in occasione della precedente delibera n. 85/2019/PRSP, sottolineando altresì l'esigenza di una costante


vigilanza da parte del Comune e dell'organo di revisione – fermo restando il controllo finanziario di questa Sezione di controllo - per prevenire l'emersione di improvvisi squilibri non correttamente rilevati in precedenza.

9. I risultati del rendiconto relativo all'esercizio 2018, confermati dall'Organo di revisione contabile, attestano - come già evidenziato - che il comune di Portomaggiore ha interamente raggiunto, in anticipo rispetto alla scadenza programmata per il 2023, l'obiettivo di coprire il disavanzo che aveva determinato il ricorso al piano di riequilibrio pluriennale, pur registrando il permanere di un disavanzo di amministrazione quantificato complessivamente in € 3.928.684,95 al 31 dicembre 2018, di cui € 1.089.249,06 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui ex d.lgs. n. 118/2011 e € 2.839.435,89 derivanti dal maggior disavanzo da riaccertamento straordinario di cui all'art. 1, comma 848, della legge n. 205/2017.

PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ad esito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 6, TUEL, ritiene realizzato il riequilibrio finanziario oggetto del piano pluriennale e, di conseguenza, reputa conclusa la relativa procedura.

Il comune di Portomaggiore dovrà peraltro continuare, in futuro, ad operare nel costante rispetto dei principi di corretta gestione finanziaria adottando, da un lato, accorte politiche di programmazione, da attuarsi con continuità e puntualità, attenendosi con rigore a criteri di prudenza nelle previsioni, e dall'altro praticando un costante monitoraggio della gestione stessa.



DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, si provveda affinché la presente deliberazione:


- sia pubblicata sul sito istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo;

- sia inviata, in via telematica, mediante l'applicativo ConTe, al Sindaco del Comune di Portomaggiore, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione;


- sia inviata, mediante posta elettronica certificata, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, nonché al Consiglio delle autonomie locali.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 5 febbraio 2020.

Il presidente
(Marco Pieroni)



Il relatore
(Tiziano Tessaro)



Depositata in segreteria il 5 febbraio 2020

Il funzionario preposto

(Rossella Broccoli)

